



**UNIMORE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

# La rilevazione della ricerca commerciale a seguito del decreto 11 marzo 2019 (Disciplina del fabbisogno finanziario delle università statali per il periodo 2019-2025)

GRUPPO DI LAVORO U-GOV

10/10/2019

## Sommario

1. La ricerca commerciale esclusa dal calcolo del fabbisogno finanziario – Situazione a regime...3	
2. La ricerca commerciale esclusa dal calcolo del fabbisogno finanziario – Fatture di vendita non incassate al 31/12/2019 .....	6
Allegato – Tabella riepilogativa registrazione dell'attività commerciale .....	6

# 1. La ricerca commerciale esclusa dal calcolo del fabbisogno finanziario – Situazione a regime

Il decreto interministeriale MEF-MIUR n. 35785 dell'11 marzo 2019 ha previsto l'esclusione dal calcolo del fabbisogno finanziario degli incassi e dei pagamenti relativi all'attività progettuale di ricerca degli Atenei.

Il comma 4 dell'art. 1 del decreto prevede che: *“Per attività progettuale degli Atenei si intendono i progetti e le commesse di ricerca svolte dalle università pubbliche su incarico o interesse di un committente. Tali attività possono essere effettuate sulla base di contratti e/o convenzioni aventi natura sia sinallagmatica, e quindi potenzialmente rientranti nell'attività commerciale, sia senza sinallagma e quindi normalmente rientranti nell'attività istituzionale; sono incluse tra tali attività anche quelle derivanti dall'utilizzo dei margini di progetti e commesse purché destinate ad attività di ricerca. Al contrario, le spese imputate su iniziative progettuali non finanziate da soggetti esterni agli Atenei, ivi comprese quelle finanziate attraverso reimpiego degli eventuali utili degli esercizi precedenti, rientrano tra i prelevamenti validi ai fini del calcolo del fabbisogno”*.

Con particolare riferimento all'attività commerciale, si rende necessaria una particolare attenzione nel classificare sia i documenti di entrata (fatture di vendita), sia i progetti su cui le stesse entrate vengono registrate. Infatti, non tutta l'attività commerciale risulta esclusa dal calcolo del fabbisogno finanziario, ma solo quella parte di attività commerciale che si riferisce ad attività di ricerca svolta in forma progettuale. Rimangono quindi inclusi nel fabbisogno finanziario, ad esempio, tutti i pagamenti riferiti a progetti derivanti da tariffario per prestazioni ricorrenti, incluse quelle relative alle prestazioni sanitarie.

Queste disposizioni implicano i seguenti due importanti impatti sulla nostra attuale operatività:

- 1) Sino ad agosto 2019, i tipi progetto (e i correlati schemi di finanziamento) legati all'attività commerciale presentavano una denominazione generica (ad esempio: Commerciale Enti Privati Nazionali). Questo ha fatto sì che a questi tipi progetto, talvolta, fossero associati anche le prestazioni a pagamento e le prestazioni per didattica;
- 2) Alla voce coge (e relativa tariffa) CG.5.51.01.01 “Contratti di ricerca, consulenze di ricerca, convenzioni di ricerca c/terzi”, nell'attuale configurazione, sono associate le codifiche SIOPE relative alla vendita di servizi, mentre con la nuova configurazione, voluta dal Ministero, la ricerca commerciale effettuata in forma progettuale deve essere associata alle codifiche SIOPE dell'aggregato SX.E.4.02.00.00.000 “Contributi agli investimenti”.

Pertanto, si è dovuto operare in questo modo:

## 1) Creazione di nuovi tipi progetto e cessazione dei tipi progetto commerciali “generici”

I progetti classificati sui tipi progetto:

ENTPRIEST	Commerciale Enti Privati Esteri
ENTPRINAZ	Commerciale Enti Privati Nazionali
ENTPUBB	Commerciale Enti Pubblici

sono stati analizzati e riclassificati su schemi di finanziamento “esclusi dal fabbisogno” o “nessuna esclusione dal fabbisogno” a seconda dell’oggetto del progetto. Ad esempio, tutti i progetti relativi alle prestazioni a pagamento sono stati riclassificati nella categoria “nessuna esclusione dal fabbisogno”. Una volta terminata questa analisi, questi tipi progetto (e i relativi schemi di finanziamento) sono stati poi fatti scadere al 31/08/2019 e continueranno ad essere utilizzati solo sui progetti che risultano ad essi associati a tale data. Si ricorda che la data di scadenza dei tipi progetto in U-GOV funziona in questo modo:

- I progetti già creati ed associati al tipo progetto scaduto, continueranno ad essere utilizzati normalmente e sugli stessi potranno quindi essere registrati sia nuovi costi sia nuovi ricavi. Il progetto, quindi, continuerà a poter essere utilizzato sino alla data di scadenza inserita nel progetto stesso, a prescindere dalla data di scadenza del tipo progetto;
- Per i nuovi progetti che verranno creati, se la data di inizio di validità del progetto è successiva alla data di scadenza del tipo progetto, su questi progetti non potrà più essere inserito il tipo progetto scaduto.

Con validità dal 01/09/2019 sono stati creati i seguenti tipi progetto:

ENTPRIEST1	Commerciale Enti Privati Esteri: Contratti di ricerca, consulenze di ricerca, convenzioni di ricerca c/terzi
ENTPRINAZ1	Commerciale Enti Privati Nazionali: Contratti di ricerca, consulenze di ricerca, convenzioni di ricerca c/terzi
ENTPUBB1	Commerciale Enti Pubblici: Contratti di ricerca, consulenze di ricerca, convenzioni di ricerca c/terzi

In questo modo si è resa chiara la denominazione di questi tipi progetto, al fine di rendere più agevole la classificazione di tutta l’attività commerciale.

Pertanto, al fine di gestire in modo corretto il passaggio alla nuova codifica dei progetti commerciali, è importante all’atto della creazione di un nuovo progetto non indicare una data di inizio validità uguale o precedente al 31/08/2019. In questo modo ai nuovi progetti saranno associabili solo i tipi progetto di nuova creazione.

**2) Voce coge CG.5.51.01.01 “Contratti di ricerca, consulenze di ricerca, convenzioni di ricerca c/terzi”**

L’esigenza di cambiare completamente le associazioni delle codifiche siope all’attuale voce coge:

CG.5.51.01.01	Contratti di ricerca, consulenze di ricerca, convenzioni di ricerca c/terzi
---------------	---

associata alla tariffa:

01	Contratti di ricerca, consulenze di ricerca, convenzioni di ricerca c/terzi
----	---

verrà gestita in questo modo:

- Per mantenere la coerenza delle registrazioni contabili, fino al 31/12/2019 alla voce coge CG.5.51.01.01 rimarranno associate le attuali codifiche siope e cioè:

Codice Voce Coge	Denominazione	Codice Siope	Denominazione
CG.5.51.01.01	Contratti di ricerca, consulenze di ricerca, convenzioni di ricerca c/terzi	SX.E.3.01.02.01.027	Proventi da consulenze
		SX.E.3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca
		SX.E.3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale

- Dal 1° gennaio 2020 alla voce coge CG.5.51.01.01 saranno associate le nuove voci SIOPE dell'aggregato SX.E.4.02.00.00.000 "Contributi agli investimenti".

La scelta di operare in questo modo è dovuto al fatto che cambiando le associazioni SIOPE in corso d'anno, si sarebbe redatto rendiconto annuale disomogeneo, con l'attività di ricerca commerciale codificata con due diverse modalità nel corso dello stesso esercizio.

Ricapitolando tutta l'attività commerciale, da adesso, dovrà essere registrata in modo coerente:

- in entrata, attraverso la corretta individuazione della tariffa, della voce coge e della codifica Siope;
- in uscita, tramite la corretta configurazione del progetto, che deve essere associato al tipo progetto coerente con gli elementi inseriti l'atto della registrazione dell'entrata.

**La tabella allegata** riassume tutti gli elementi da inserire per mantenere sempre la coerenza tra tutti gli elementi contabili e progettuali. Si sottolinea come ai fini del calcolo del fabbisogno finanziario sia necessario mantenere sempre la coerenza tra la registrazione delle entrate e la configurazione del progetto su cui quelle stesse entrate insistono.

**In sintesi, tutte le entrate che vengono registrate su un progetto associato ad uno schema di finanziamento escluso dal fabbisogno, dal 2020, dovranno avere un siope appartenente all'aggregato SX.E.4.02.00.00.000 "Contributi agli investimenti", viceversa, tutte le entrate registrate su un progetto associato ad uno schema di finanziamento "nessuna esclusione dal fabbisogno", devono essere registrate su un siope appartenente alla categoria SX.E.3.01.00.00.000 "Vendita di beni e servizi".**

## 2. La ricerca commerciale esclusa dal calcolo del fabbisogno finanziario – Fatture di vendita non incassate al 31/12/2019

La problematica si riferisce alle fatture di vendita già registrate con la vecchia procedura e non ancora incassate alla data del 31/12/2019. In pratica, si tratta di tutte le fatture di vendita non incassate sui cui è stata utilizzata la tariffa:

01	Contratti di ricerca, consulenze di ricerca, convenzioni di ricerca c/terzi
----	---

e la voce coge:

CG.5.51.01.01	Contratti di ricerca, consulenze di ricerca, convenzioni di ricerca c/terzi
---------------	---

e su cui, nel 2019 (e anni precedenti), sono stati collegati i vecchi codici SIOPE SX.E.3.01.00.00.000 “Vendita di beni e servizi”.

Come descritto in precedenza, a questa voce coge nel 2020 saranno associati solo i codici SIOPE dell’aggregato SX.E.4.02.00.00.000 “Contributi agli investimenti”. Pertanto, come confermato da Cineca, dall’anno 2020, all’atto dell’emissione dell’ordinativo di incasso su fatture di vendita emesse in esercizi precedenti, dovrà essere l’operatore che crea gli ordinativi ad inserire il codice SIOPE corretto, scegliendo il codice più appropriato tra quelli appartenenti all’aggregato SX.E.4.02.00.00.000 “Contributi agli investimenti”.

La scelta avverrà utilizzando l’apposita tendina presente nell’estensione coge dell’ordinativo di incasso.

In questo modo, a partire dal 2020, tutti gli ordinativi di incasso relativi a fatture di vendita contabilizzate sulla voce CG.5.51.01.01 “Contratti di ricerca, consulenze di ricerca, convenzioni di ricerca c/terzi”, recheranno l’indicazione di un codice Siope appartenente all’aggregato SX.E.4.02.00.00.000 “Contributi agli investimenti”.

Al fine di permettere la verifica del corretto aggiornamento delle nuove associazioni tra voci coge e codifiche SIOPE, momentaneamente, ad inizio 2020, le strutture non dovranno emettere ordinativi di incasso sull’esercizio 2020, e quindi non dovranno coprire i vari sospesi in entrata che si formeranno ad inizio anno sull’esercizio 2020. Non appena terminate le verifiche, l’Amministrazione Centrale provvederà ad informare le strutture che potranno così riprendere la consueta attività di copertura dei sospesi in entrata.

Naturalmente, invece, all’inizio dell’anno 2020 si dovrà procedere come di consueto a coprire i sospesi in entrata relativi all’anno 2019.

### **Allegato – Tabella riepilogativa registrazione dell’attività commerciale**